

**CONSIGLIO DI STATO - Sezione V – sentenza n. 5192/2002**

*I giudici dicono sì al rimborso delle cure effettuate presso centri esteri di altissima specializzazione, riguardanti valvulopatie associate a coronaropatie.*

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul ricorso in appello n.8306/1995 proposto dalla Azienda Unità Sanitaria Locale 4 di Prato, già USL n. 9 Area Pratese, in persona del Direttore Generale in carica rappresentato e difeso dagli avv.ti Loretta Barletta e Massimo Cassiano ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma via Civinini 12;

**CONTRO**

Eugenio Ferro rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Mauceri ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Buccellato in viale Angelico 45;  
Regione Toscana, non costituita;

**per l'annullamento**

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione seconda, n.370/1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

udita alla pubblica udienza dell'otto marzo 2002 la relazione del Consigliere dottor Marco Lipari e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO**

La AUSL 4 di Prato impugna la decisione indicata in epigrafe con cui il Tar per la Toscana, sezione seconda, ha accolto due ricorsi proposti in primo grado dall'attuale appellato (n.1621/1994 e 4304/1994) per l'annullamento: a) della deliberazione n.197 del 14 febbraio 1994 con cui la USL 9 ha respinto il ricorso proposto dal Ferro avverso il diniego di autorizzazione al trasferimento per cure all'estero; b) della nota del 29 marzo 1994 n.8280/sp/5 del Di-

partimento di sicurezza della Regione Toscana e degli atti connessi e consequenziali emessi dalla USL 9 per negare la autorizzazione di cui trattasi; c) della nota del 29 luglio 1994 con la quale l'Amministratore Straordinario della USL suddetta ha negato il rimborso delle spese mediche sostenute dal ricorrente per l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto presso il centro cardio-toracico di Montecarlo e della nota dello stesso contenuto n.23234/sp/5 dell'undici agosto 1994 della Regione Toscana.

Il primo ricorso era diretto avverso gli atti indicati sub) a) e b), mentre il secondo contro gli atti emessi dopo che il Ferro si era recato di sua iniziativa all'estero e dopo che, superato l'intervento di cui aveva necessità, ha chiesto il rimborso alla USL appellante.

Nell'atto di appello si sostiene, essenzialmente, che la decisione non ha valutato appieno il carattere discrezionale della valutazione tecnico sanitaria di competenza del Centro Regionale di Riferimento cui è affidato il potere di decidere in ordine all'autorizzazione a fruire delle strutture sanitarie di elevato livello situate anche all'estero. Su tale presupposto il soggetto che necessita delle cure non avrebbe il diritto di scegliere la terapia ma dovrebbe seguire le indicazioni del Centro, vincolanti per accedere al rimborso. Non sarebbe, infatti, possibile fronteggiare indiscriminatamente tutte le richieste per esigenze organizzative e finanziarie. Nel caso di specie il Centro ha valutato la condizione del Ferro ritenendo che egli potesse essere curato presso una struttura pubblica nazionale presso la quale sarebbe stato posto in lista di attesa. Non vi sarebbe stato, inoltre, alcun difetto di motivazione degli atti impugnati.

La difesa dell'appellato ha ribadito le tesi difensive già svolte in primo grado con memoria articolata e compiuta.

La causa è passata in decisione all'udienza dell'otto marzo 2002.

Il Presidente nella camera di consiglio ha designato estensore il Consigliere Goffredo Zaccardi a tenore dell'art.276, quinto comma, del codice di procedura civile.

## DIRITTO

1) Appare utile, per una migliore comprensione della questione sottoposta al Collegio, precisare alcune circostanze di fatto e svolgere alcune considerazioni preliminari: A) Il sig. Ferro, affetto da una grave stenosi aortica con insufficienza su aorta bicuspidè aveva necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico di sostituzione valvolare. Su tale presupposto Il Prof. Roberto Dabizzi, responsabile dell'Unità Operativa di malattie cardiovascolari dell'Università degli studi di Firenze, con certificazione del luglio 1993, aveva consigliato l'intervento secondo la tecnica di "Ross", chiedendo a tal fine che il paziente fosse autorizzato ad operarsi presso il centro cardio-toracico del Principato di Monaco; B) non è controverso tra le parti che all'epoca l'intervento di cui trattasi non fosse effettuato in Italia; C) la tecnica in questione implica la sostituzione della valvola aortica con una valvola polmonare dello stesso paziente e la ricostruzione di quest'ultima con tessuti prelevati dal medesimo. E' diversa dagli interventi praticati, quanto meno all'epoca dei fatti di causa, presso le strutture sanitarie del nostro Paese che erano limitati alla sostituzione con protesi di tipo meccanico, con protesi biologiche (di regola suine) o con

valvole tratte da cadavere. L'intervento era stato consigliato sulla base dell'età e delle condizioni del paziente in quanto, a quel che si può desumere dagli atti di causa, pur maggiormente rischioso, era idoneo a garantire migliori risultati sia per quel che concerne l'adattamento dell'organismo, che la qualità della vita in relazione alla minore necessità di assumere farmaci anticoagulanti per lunghi periodi; D) negli atti impugnati non è dato rinvenire alcuna precisazione in ordine alla opportunità o meno del tipo di intervento consigliato al Ferro;

2) E' ora possibile esaminare gli aspetti giuridici della questione posta al Collegio: l'art. 2 del D.M.3 novembre 1989 (in attuazione del disposto della legge n.595/1985, art. 3, comma 5, che disciplina a livello legislativo il ricorso a centri di alta specializzazione sanitaria all'estero) ha stabilito che possono essere erogate prestazioni che richiedono "non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature di avanzata tecnologia e che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi ed i servizi di alta specialità italiani". Il successivo comma 4 dello stesso articolo dispone che "è considerata prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico la prestazione che richiede specifiche professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate ovvero attrezzature non presenti nelle strutture italiane pubbliche o convenzionate con il S.S.N.". Il D.M. 24 gennaio 1990 ha previsto, nell'ambito delle classi di patologie e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero, anche le "valvulopatie associate a coronaropatie" ed in specie la stenosi aortica. Infine l'art. 5 del D.M. del 1989 suindicato considera centri di altissima specializzazione le strutture estere in grado di assicurare prestazioni sanitarie superiori se confrontate con gli standards criteri e definizioni propri dell'ordinamento sanitario italiano. Il quadro di riferimento normativo qui sinteticamente delineato appare perfettamente equilibrato e rispondente ai principi costituzionali che presidiano il diritto alla salute del cittadino proprio perché consente, in caso di insufficienza del S.S.N. a garantire le cure necessarie, il ricorso a strutture estere di elevatissimo livello. Né può essere posta in dubbio la legittimità del diritto del paziente a vedersi riconosciuto il trattamento medico a lui consigliato dal medico curante quando, come nel caso di specie, questo trattamento non è assicurato da strutture mediche nazionali e non è in discussione la specialità della cura prescritta ovvero la sua adeguatezza. Nel diritto alla salute costituzionalmente garantito è compresa, ad avviso del Collegio, anche tale facoltà in quanto dalla sua negazione discenderebbe, come è avvenuto per il Ferro, la necessità della sottoposizione, per garantirsi comunque una probabilità ragionevole di sopravvivenza, a trattamenti sanitari diversi da quelli prescritti e consigliati al paziente con una restrizione, insopportabile per il carattere autoritario della diversa scelta che sarebbe riservata a soggetti pubblici, dei suoi diritti di malato e con il rischio di conseguenze più gravi e deteriori per il suo stato di salute. Del resto le esigenze, organizzative e finanziarie del S.S.N., sono ben tenute presenti dalle norme soprariportate che sottopongono ad una serie di valutazioni tecniche e professionali adeguate il ricorso alle strutture sanitarie estere di elevatissimo livello prestazionale. Ciò che non è consentito, in tale contesto normativo, è la sostituzione "tout-court" della scelta del malato con la sovrapposizione di quella del Centro di Riferimento che è chiamato a verificare non già la corrispondenza alle proprie valutazioni tera-

peutiche della scelta del paziente ma solo la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione a recarsi all'estero.

2) Ritiene il Collegio che nel caso in esame ricorressero tutte le condizioni previste per il rilascio della prevista autorizzazione ed, invero: la patologia era compresa tra quelle per cui era assensibile l'intervento all'estero, non vi era possibilità di eseguire l'intervento in Italia, la richiesta del medico curante (titolare di cattedra universitaria) era motivata congruamente ed, infine, il centro di Montecarlo era ritenuto di altissima specializzazione. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha accolto i ricorsi del Ferro annullando i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione e del rimborso.

3) La censura svolta nell'appello dalla AUSL 4 di Prato è del tutto destituita di fondamento: la discrezionalità tecnica non giustifica, a fronte di elementi chiari ed univoci forniti dall'attuale appellato, un diniego immotivato. Né soccorrono gli argomenti addotti sulla necessità di contenere i costi degli interventi all'estero perché non è certamente questo il caso del ricorso a strutture sanitarie straniere in "maniera totale ed indiscriminata" come sostiene la difesa della AUSL appellante.

4) Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato.

Sussistono, tuttavia, motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo rigetta con conferma della sentenza appellata.

Spese compensate.

Ordina all'autorità amministrativa di eseguire la presente decisione.